

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DA PARTE DI PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Titolo I – Ambito applicativo e disposizioni comuni

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di attività e l'assunzione di incarichi extra-istituzionali da parte dei professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Pavia (di seguito "Università" o "Ateneo"), i criteri per il loro svolgimento a titolo gratuito o retribuito e le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni, ove necessarie in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori. Inoltre il presente Regolamento si informa ai principi in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il presente Regolamento è volto, altresì, a limitare il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse.
3. Per extra-istituzionali si intendono tutte le attività e gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, svolti dai professori e ricercatori per conto di soggetti diversi dall'Ateneo. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le attività svolte dai professori e ricercatori in esecuzione di contratti o convenzioni stipulati con terzi soggetti dall'Ateneo o dai suoi Dipartimenti.
4. Per professori e ricercatori (di seguito "docenti") si intendono:
 - a. professori universitari di prima fascia e seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno e in regime di impegno a tempo definito;
 - b. professori straordinari a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno e in regime di impegno a tempo definito;
 - c. ricercatori universitari in regime di impegno a tempo pieno e in regime di impegno a tempo definito.
5. Le attività e gli incarichi extra-istituzionali possono essere:
 - incompatibili;
 - esercitabili previa autorizzazione;
 - esercitabili previa comunicazione;
 - liberamente esercitabili.

Articolo 2 – Doveri di affiliazione

1. I docenti sono tenuti ad indicare, anche ai fini di un maggior livello di trasparenza, l'appartenenza all'Università nelle pubblicazioni scientifiche, nelle relazioni a convegni, conferenze, congressi, workshop, progetti e programmi di ricerca svolti a qualunque titolo, nonché nelle attività didattiche svolte in favore di terzi.

Articolo 3 - Commissione consultiva

1. Al fine di coadiuvare gli uffici dell'Ateneo preposti all'istruzione delle pratiche, è istituita una Commissione consultiva, di nomina rettorale, preposta a fornire pareri in merito all'applicazione del presente Regolamento e alle disposizioni normative in materia.

2. La Commissione è composta da cinque professori e ricercatori dell'Università, di cui tre docenti in rappresentanza di ciascuna delle macro aree di Ateneo e due docenti di materie giuridiche, e rimane in carica tre anni accademici, rinnovabili.
3. La Commissione può riunirsi anche con modalità telematiche e/o videoconferenza.

Articolo 4 – Attività ispettiva e sanzioni

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62 della Legge 662/1996, per effettuare verifiche sullo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali da parte dei docenti.
2. Fatte salve le più gravi sanzioni, lo svolgimento di attività o incarichi incompatibili o svolti in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione ovvero svolti con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate o comunicate, rappresentano violazione degli obblighi di servizio e determinano responsabilità disciplinare a carico del docente.
3. L'Ateneo procede al recupero, al lordo delle imposte, del compenso indebitamente percepito dai docenti per la prestazione resa, incompatibile o non autorizzata, e alla contestuale segnalazione alla Corte dei Conti.
4. L'omissione del versamento del compenso, da parte del docente indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Titolo II – Attività e incarichi incompatibili

Articolo 5 – Incompatibilità

1. I docenti, sia in regime di impegno a tempo pieno sia in quello a tempo definito, non possono svolgere attività o incarichi che possano impedire o arrecare pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali o arrecare danno al prestigio e all'immagine dell'Ateneo; non possono svolgere altresì attività o incarichi che possano determinare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo. È altresì vietato al docente lo svolgimento di attività o incarichi in contrasto con i fini istituzionali dell'Ateneo.
2. Ai docenti, sia in regime di impegno a tempo pieno sia in quello a tempo definito, è fatto divieto di:
 - esercitare attività imprenditoriale nei settori dell'industria e del commercio, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali (cariche direttive e amministrative), secondo le disposizioni normative vigenti;
 - instaurare rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 per i docenti in regime di impegno a tempo definito;
 - ricoprire cariche gestorie implicanti esercizio ed effettiva direzione dell'attività di impresa (amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale) in società di capitali o in enti a carattere lucrativo;
 - partecipare a società di persone (s.n.c., s.a.s, s.s.), fatti salvi i casi del socio accomandante nella s.a.s. e del socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 del Codice civile nelle s.s.;
 - svolgere attività imprenditoriale artigianale ed agricola, fatta salva la partecipazione a società agricole a conduzione familiare in caso di impegno limitato, non abituale e non continuativo;
 - prestare attività, a qualsiasi titolo, personalmente ovvero in favore di soggetti che forniscano agli studenti servizi a pagamento di assistenza e supporto per la preparazione e il superamento di esami universitari e per la redazione di tesi.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, l. n. 240/2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali o di consulenza esterna, che siano connotate da abitualità, sistematicità e continuità nei confronti dello stesso committente o di committenti diversi.

4. Ai fini del precedente comma 3, costituisce indice di abitudine, sistematicità e continuità il superamento di almeno uno dei due seguenti parametri: a) l'assunzione di incarichi che comportino la percezione, nell'anno solare, di compensi lordi complessivi superiori al 40% della retribuzione lorda percepita nel medesimo anno solare; b) l'assunzione di incarichi che comportino un impegno superiore complessivamente a 30 giorni nell'anno solare.
5. In caso di incompatibilità sopravvenuta, il docente ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ateneo e di interrompere lo svolgimento dell'attività o incarico.

Titolo III – Attività e incarichi esercitabili previa autorizzazione

Articolo 6 - Attività e incarichi esercitabili previa autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere, anche con retribuzione, le seguenti attività ed incarichi previa autorizzazione:
 - a) funzioni didattiche, intese come svolgimento di attività didattica curricolare, presso Università statali e non statali e Istituti e Scuole superiori, italiane ed estere, per un massimo di 60 ore per anno accademico;
 - b) funzioni di ricerca intese come svolgimento per conto di enti pubblici e privati di attività in qualità di responsabile, referente o componente di progetti o programmi di ricerca;
 - c) attività svolte a favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed organismi a prevalente partecipazione statale;
 - d) incarico di arbitro o di componente di collegi arbitrali presso enti pubblici e privati;
 - e) fermi restando i divieti di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, incarichi di componente dell'organo amministrativo, di collegio sindacale, di organi di controllo, di organismi ispettivi, di vigilanza e di valutazione (NUV e OIV) presso enti pubblici e privati;
 - f) perizie o consulenze tecniche, fermi restando i limiti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del presente Regolamento;
 - g) incarichi e cariche sociali in consorzi, società, fondazioni o associazioni senza scopo di lucro o controllate o partecipate dall'Ateneo, qualora il conferimento dell'incarico sia proposto da soggetto diverso dall'Ateneo;
 - h) la partecipazione a commissioni di collaudo, di gara d'appalto, di concorso presso enti pubblici diversi dall'Ateneo;
 - i) partecipazione a commissioni d'esame e di concorso presso soggetti pubblici diversi dall'Università, ove retribuite;
 - j) partecipazioni ad organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca e attività svolte per conto di amministrazioni statali, enti pubblici o organismi a prevalente partecipazione statale (comitati tecnici, commissioni ministeriali, di gara, organismi di valutazione), ove retribuite;
 - k) perizie e consulenze tecniche richieste o conferite dall'Autorità giudiziaria ovvero funzioni di commissario *ad acta* nominato dalla stessa autorità, ove retribuite.
2. Per quanto non ricompreso nel titolo IV del presente regolamento, si applica la disciplina autorizzatoria contenuta nel presente titolo.
3. Qualora, successivamente al rilascio, vengano meno i presupposti per la concessione dell'autorizzazione, il docente ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ateneo e di interrompere lo svolgimento dell'attività o incarico.

Articolo 7 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la valutazione viene effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e dei seguenti criteri:
 - a) compatibilità dell'attività o dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti e degli obblighi istituzionali o contrattuali relativi all'attività didattica, di ricerca e gestionale;
 - b) compatibilità dell'attività o dell'incarico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente regolamento.

Articolo 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti del Dipartimento della Funzione pubblica, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata, esclusivamente mediante apposita procedura informatizzata, dal docente interessato, anche qualora pervenga richiesta scritta da parte del soggetto conferente l'incarico.
2. Al fine di permettere la necessaria istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione rettorale, la richiesta deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività o dell'incarico.
L'autorizzazione per gli incarichi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) viene rilasciata per l'intero anno accademico; la richiesta deve pertanto pervenire, di norma, 30 giorni prima dell'inizio di tale anno, salvo i casi di conferimento dell'incarico in corso d'anno.
3. La richiesta deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) soggetto committente (ragione sociale, sede legale, partita Iva, codice fiscale);
 - b) tipologia dell'attività o dell'incarico;
 - c) oggetto e modalità di espletamento dell'attività/incarico (periodo, luogo e impegno orario);
 - d) ammontare del compenso previsto o presunto;
 - e) ogni altra informazione utile a definire la tipologia dell'attività/incarico da autorizzare.
4. L'autorizzazione viene rilasciata in base ai criteri di cui al precedente art. 7, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento di afferenza, che dovrà specificamente attestare la compatibilità dell'attività o dell'incarico con lo svolgimento dei compiti e degli obblighi istituzionali o contrattuali del docente. Il Direttore deve pronunciarsi non oltre dieci giorni dalla data della richiesta ed è tenuto a darne successiva comunicazione al relativo Consiglio di Dipartimento. Sulla richiesta di autorizzazione formulata dal Direttore si esprime il Vice Direttore.
5. Qualora il rilascio o il diniego motivato dell'autorizzazione non avvengano entro i 30 giorni successivi alla data della richiesta, questa si intende accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso amministrazioni pubbliche, mentre si intende negata in tutti gli altri casi.
6. L'attività o l'incarico non può essere iniziato prima del rilascio dell'autorizzazione che, pertanto, non potrà essere accordata per incarichi già svolti o in corso di svolgimento, ricorrendo in questi casi le ipotesi di cui al precedente art. 4.
7. La durata massima dell'autorizzazione rettorale è, di norma, di un anno; in relazione alla tipologia di attività/incarico l'autorizzazione potrà prevedere una diversa durata, fermo restando che essa potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora vengano meno le condizioni previste per il suo rilascio.

Titolo IV – Attività e incarichi liberamente esercitabili

Articolo 9 – Attività e incarichi liberamente esercitabili

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, i docenti in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione:
 - a) attività di utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - b) attività di valutazione e referaggio in ambito scientifico;
 - c) lezioni e seminari non curricolari di carattere occasionale, per non più di 40 ore annue, presso enti pubblici e privati;
 - d) attività di collaborazione e consulenza, purché a carattere strettamente scientifico e come tali distinte dalle attività di consulenza professionale di cui al precedente art. 5, commi 3 e 4, in favore di soggetti pubblici e privati: rientra in questa tipologia di attività la collaborazione quale esperto in comitati scientifici o "*advisory board*";
 - e) attività di divulgazione scientifica e culturale (tra le altre, la partecipazione a conferenze, convegni, congressi, workshop, seminari anche in qualità di relatore ecc.);

- f) attività o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - g) attività o incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - i) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 - j) attività pubblicistiche ed editoriali;
 - k) partecipazione a commissioni d'esame e di concorso presso Università ed Enti di ricerca o nel caso in cui tale partecipazione costituisca compito o obbligo istituzionale o sia prevista da specifiche disposizioni normative in relazione al ruolo ricoperto;
 - l) partecipazione a commissioni d'esame e di concorso presso soggetti pubblici diversi dall'Università, ove svolte a titolo gratuito;
 - m) partecipazioni ad organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca e attività svolte per conto di amministrazioni statali, enti pubblici o organismi a prevalente partecipazione statale (comitati tecnici, commissioni ministeriali, di gara, organismi di valutazione), ove svolte a titolo gratuito;
 - n) perizie e consulenze tecniche richieste o conferite dall'Autorità giudiziaria ovvero funzioni di commissario *ad acta* nominato dalla stessa autorità, ove svolte a titolo gratuito;
 - o) cariche politiche, elettive e non, ferme restando le disposizioni in materia di congedo ed aspettativa.
2. Le attività o gli incarichi, di cui al precedente comma, non devono essere svolti con abitudine, sistematicità e continuità o altre modalità nei confronti dello stesso committente o di committenti diversi, tali da renderle configurabili quali attività libero-professionali.
 3. Per le suddette attività non è richiesta alcuna comunicazione o autorizzazione.

Titolo V – Docenti in regime di impegno a tempo definito

Articolo 10 – Docenti in regime di impegno a tempo definito

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, i docenti in regime di impegno a tempo definito possono svolgere attività libero-professionale e di lavoro autonomo o di consulenza anche continuative.
2. Lo svolgimento di attività didattica curriculare presso università statali e non statali e istituti e Scuole superiori, italiane o estere, deve essere preventivamente autorizzato secondo le procedure di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Possono, altresì, svolgere lavoro subordinato avente ad oggetto attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione rettorale.

Titolo VI – Norme finali

Articolo 11 – Attività escluse dalla disciplina regolamentare

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione con riferimento a:
 - a) attività o incarichi da svolgere nell'ambito di convenzioni e contratti stipulati con enti pubblici e privati dall'Ateneo o dalle proprie strutture;
 - b) attività, incarichi e cariche sociali svolti su mandato dell'Ateneo o in rappresentanza dello stesso, per i quali il nullaosta è rappresentato dalla nota rettorale di formale designazione;
 - c) missione da intendersi come attività svolta nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università al di fuori della sede di servizio, sia sul territorio nazionale sia su quello all'estero, per le quali trovano applicazione le disposizioni regolamentari in materia.

Articolo 12 – Docenti di area medica in regime di convenzionamento

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche per i docenti di area medica, convenzionati ai fini assistenziali con strutture del SSN/SSR, tranne che per lo svolgimento di attività libero-professionali che resta regolato dalla specifica normativa in materia.

Articolo 13 – Misura di prevenzione della corruzione e trasparenza

1. Quale misura di trasparenza e di prevenzione della corruzione, i docenti sono tenuti a conformarsi alle norme vigenti in materia.

Articolo 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce qualunque previgente disposizione regolamentare in materia.